

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P77/4106/1 sott. 34

Roma, 17 marzo 1998

**OGGETTO:** Distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari - Chiarimenti.

Si forniscono i seguenti chiarimenti.

Lo scrivente Ufficio fornì alcune precisazioni sull'osservanza delle distanze di sicurezza di 60 metri tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione g.p.l. e le caserme militari, ribadendo quanto espressamente previsto dal D.P.R. n. 28 del 1979 (art. 4, lettera b, comma 2) e cioè che detta distanza va rispettata solamente rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico" all'interno delle caserme.